<http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00083&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-05-07&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1>

 ACCORDO

 tra

 il Governo della Repubblica italiana

 e il Governo della Repubblica francese

 per la realizzazione e l'esercizio

 di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione

 Il Governo della Repubblica italiana e

 il Governo della Repubblica francese, qui di seguito designati le

Parti,

 Vista la Direttiva 91/440/CEE modificata del Consiglio, del 29

luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie,

 Vista la Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della

capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti

per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria,

 Vista la Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto

degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono

servizi di trasporto e servizi postali,

 Vista la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie

comunitarie,

 Vista la Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del

sistema ferroviario comunitario,

 Vista la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni

internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia

compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia,

 Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo

alla costituzione della Commissione intergovernativa per la

preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra

Torino e Lione,

 Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la

realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

 Considerato l'Accordo firmato a Roma il 3 dicembre 2004 sulla

sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea

ferroviaria Torino-Lione,

 Convinti della necessita' di inserire gli spostamenti di persone e

il trasporto di merci attraverso l'Arco alpino in una prospettiva di

sviluppo sostenibile finalizzata a favorire le modalita' di trasporto

piu' rispettose dell'ambiente,

 Convinti che, per conseguire tale obiettivo, il potenziale

rappresentato dalla modalita' ferroviaria, quale complemento alla

modalita' marittima, merita di essere maggiormente sfruttato, e che

lo sviluppo dei servizi da essa offerti per soddisfare i bisogni

sociali ed economici permettera' di mettere in atto misure

volontaristiche tese ad orientare gli spostamenti verso tale

modalita',

 Desiderosi di dare un contributo significativo all'applicazione

della Convenzione sulla protezione delle Alpi (convenzione alpina),

firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991,

 Desiderosi di condurre tale operazione coerentemente con lo

sviluppo delle reti transeuropee di trasporto,

 Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa,

 Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

 Articolo 1

 Oggetto

Le Parti stabiliscono con il presente protocollo addizionale

all'Accordo sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001 le condizioni di

realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto

merci-viaggiatori tra Torino e Lione, nonche' le condizioni di

esercizio di tale opera, una volta realizzata.

Le Parti stabiliscono inoltre con il presente Accordo le condizioni

di un migliore utilizzo della linea storica del Frejus, definendo in

particolare le misure di accompagnamento del progetto e le misure di

sicurezza.

Il presente Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali

previsti all'articolo 4 dell'Accordo firmato a Torino tra i Governi

italiano e francese il 29 gennaio 2001. In particolare, non ha come

oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte

comune italo-francese, che richiedera' l'approvazione di un

protocollo addizionale separato, tenendo conto in particolare della

partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto.